

## **L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA**

**Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania**

**24-25 NOVEMBRE 2023**

### ***Le tutele possibili innanzi al giudice tributario: attraverso l'atto non impugnabile***

*Abstract di F. Randazzo*

Il titolo dell'intervento, dell'impugnazione di un atto per definizione "non impugnabile", non è provocatorio: i recenti indirizzi della Cassazione che consentono l'impugnazione dell'atto impositivo non notificato attraverso l'impugnazione dell'atto "non impugnabile" (il pignoramento) trova fondamento nel diritto positivo e segnatamente nel comma 3 dell'art. 19, d. lgs. n. 546/92. Nell'intervento vengono illustrate le tappe interpretative di questa ricostruzione, che vede nella domanda di annullamento della pretesa (non notificata) il ricadere della controversia nella giurisdizione speciale del giudice tributario (art. 2, d. lgs. n. 546/92) e nell'impugnabilità dell'atto impositivo attraverso il "veicolo" dell'atto "non impugnabile" (il pignoramento) il delinearsi dell'eccezionale presupposto per l'accesso alla giurisdizione tributaria disciplinato dal richiamato comma 3 dell'art. 19. Resta il nodo di come arrestare il pignoramento, rientrando il rimedio in questione nella competenza del giudice ordinario dell'esecuzione. In questa direzione, la soluzione del problema potrà essere rappresentata dalla riforma fiscale contenuta nella legge delega n.111 del 2023, e se ne illustrano, in conclusione, le ragioni.